



# COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Provincia di Bergamo

COPIA

Deliberazione n. 65  
del 10-12-2015

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Adunanza di Prima convocazione – Seduta Pubblica

### OGGETTO:

**AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE ALLA SOCIETA' SERVIZI COMUNALI SPA CON SEDE A SARNICO (BG). PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2025.**

L'anno duemilaquindici, addì dieci del mese di dicembre, alle ore 20:30, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dall'articolo 9 dello statuto comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

SESANI CLAUDIO FRANCESCO	P	CAVALLERI ANDREA	P
LEGRAMANTI ROBERTO ANTONIO	P	MADE' FEDERICA	P
BOSCHI STEFANIA	P	DRAGO CHIARA	P
PICENNI MARCO	P	ZAMPOLERI ROBERTO FRANCESCO	P
CARRARA ADRIANA	P	DADDA IMERIO	P
NATALI MASSIMO	P	CUTER MIRKO	P
CAVALLERI GIOVANNI BATTISTA	P		

**TOTALE PRESENTI: 13**

**TOTALE ASSENTI: 0**

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. VITTORIO FORTUNATO, il quale cura la redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. CLAUDIO FRANCESCO SESANI - SINDACO - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## II CONSIGLIO COMUNALE

Esce definitivamente dall'aula l'assessore Boschi Stefania non partecipando né alla discussione né alla votazione. I consiglieri comunali presenti sono 12.

Udita la relazione illustrativa dell'assessore Madè e quella del dott. Enrico de Tavonatti, Direttore generale della società Servizi Comunali SpA;

Premesso che:

- l'Amministrazione comunale è titolare dei servizi pubblici ambientali (servizi di igiene urbana, raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. ed altre frazioni recuperabili, pulizia delle strade, altri servizi integrati) qualificabili come servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- il Comune di Cologno al Serio con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27/05/2005, ha aderito alla Società Servizi Comunali S.p.A. di Sarnico (BG) approvandone lo Statuto;
- Il Comune di Cologno al Serio ha una partecipazione in Servizi Comunali dello 0,26%;
- l'Amministrazione comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 17/06/2005 ha affidato mediante l'istituto dell'"in house providing" alla Società Servizi Comunali S.p.A. di Sarnico i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e delle frazioni riciclabili nonché la pulizia strade con scadenza il 30/06/2015;
- il consiglio comunale con deliberazione n. 30 in data 05.04.2006 ha esternalizzato il ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani ai sensi dell'allora vigente art 113, comma 5, TUEL approvandone il relativo business plan nonché il relativo Statuto a Gesidra;

Richiamata la deliberazione del consiglio comunale n. 39 in data 17.06.2015 con la quale è stato adottato il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie in conformità all'art. 1, comma 612 della legge 190/2014;

- Nel suddetto provvedimento veniva stabilito di mantenere il servizio di gestione del ciclo rifiuti solidi urbani in Gesidra sino al 31.12.2015 al fine di consentire la liquidazione e la trasformazione di Gesidra SPA e di affidare mediante l'istituto dell'in house providing i servizi inerenti il ciclo dei rifiuti a Servizi Comunali per n. 12 anni nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie;
- i principi comunitari hanno stabilito che l'affidamento in house providing di servizi pubblici locali a rilevanza economica è da considerarsi una modalità di affidamento pienamente legittima che non può essere penalizzata con norme finalizzate a rendere marginale o di fatto impraticabile questa tipologia di affidamento, a condizione che vengano rispettati tre requisiti ritenuti essenziali e di seguito richiamati:

1. il capitale sia interamente detenuto da enti pubblici;
2. gli enti pubblici titolari del capitale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
3. la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

- la giurisprudenza comunitaria ha ribadito i principi dell'affidamento in house providing e in particolare le qualificanti condizioni del controllo analogo, che sono il presupposto a garanzia del rispetto degli artt. 43 e 49 del Trattato CE, attraverso sentenze cardine, tra le quali:

- sentenza *Teckal* del 18 novembre 1999 della Corte di giustizia europea, causa C-107/98);
- sentenza *Parking Brixen GmbH, CGE*, del 13 ottobre 2005, causa C-458/03;
- sentenza *Stand Halle, CGE*, dell'11 maggio 2005, causa C-26/03;

Il Consiglio di Stato, sezione V ( sentenza n. 4599 in data 10.09.2014 ) ha ribadito che i servizi pubblici locali di rilevanza economica possono essere gestiti indifferentemente mediante il mercato ( ossia individuando all'esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario ) ovvero attraverso il cd partenariato pubblico – privato, ovvero attraverso l'affidamento diretto in house, senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall'ente, ma che ne sostituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo, ricorrendo in capo a quest'ultimo i requisiti della totale partecipazione pubblica, del controllo ( sulla società affidataria )"analogo" ( a quello che l'ente affidante esercita sui propri servizi ) e della realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della sua attività con l'ente o gli enti che la controllano ( sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20 luglio 2012 ). L'affidamento diretto, in house – lungi dal configurarsi pertanto come un'ipotesi eccezionale e residuale di gestione dei servizi pubblici locale – costituisce invece una delle( tre ) normali forme organizzative delle stesse, con la conseguenza che la decisione di un ente in ordine alla concreta gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresa quella di avvalersi dell'affidamento diretto, in house ( sempre che ne ricorrano tutti i requisiti così come sopra ricordati e delineatisi per effetto della normativa comunitaria e della relativa giurisprudenza ), costituisce frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che deve essere adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza economica che la giustificano e che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità ed arbitrarietà ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti;

Più recentemente il Giudice amministrativo ( TAR Veneto, sentenza n. 01811/2014, depositata il 25.08.2015 ) ha stabilito che *nel motivare la necessità di indire una pubblica gara per la gestione del servizio rifiuti in questione, unicamente in relazione alla imminente scadenza dell'affidamento di detto servizio in favore di Erra spa, il Comune di Asiago ha, infatti, omesso di svolgere le necessarie considerazioni di natura tecnico – economica, per le quali l'affidamento a mezzo di procedura selettiva sarebbe preferibile a quello in house allo stato in atto, tenuto peraltro conto del fatto che tale società offre in favore delle amministrazioni locali proprietarie della stessa, tra cui il Comune predetto, una gestione dei servizi locali che, in quanto esercitata uniformemente e con le medesime modalità su tutto il territorio di riferimento, risulta essere particolarmente virtuosa al punto di vista economico* di guisa che il giudice di prime cure ha annullato la deliberazione del consiglio comunale con la quale veniva indetta la gara per la gestione del servizio rifiuti solidi urbani.

La giurisprudenza evocata quindi propende per l'affidamento in house laddove la società affidataria ( come nel caso di "Servizi Comunali SPA" ) offre in favore delle amministrazioni locali aderenti alla stessa, tra cui il Comune di Cologno al Serio, una gestione dei servizi locali che, in quanto esercitata uniformemente e con le medesime modalità su tutto il territorio di riferimento, risulta essere particolarmente virtuosa dal punto di vista economico;

Visto l'art. 9 del vigente Statuto di Servizi comunali Spa rubricato *esercizio congiunto del "controllo analogo"*:

*1. In aggiunta a quanto previsto dai singoli contratti/disciplinari di servizio in materia di controllo sulla esecuzione dei servizi affidati alla società da parte dei Comuni Soci, i soci esercitano congiuntamente i più ampi poteri di direzione, coordinamento e supervisione sugli organi ed organismi societari ed in particolare:*

*- possono convocare gli organi societari per chiarimenti sulle modalità di svolgimento dei*

*servizi pubblici locali;*

*- richiedono periodicamente e comunque almeno 1 volta l'anno relazioni sulla gestione dei servizi e sull'andamento economico-finanziario;*

*- esercitano forme di controllo di gestione con le modalità stabilite dai regolamenti interni delle Amministrazioni affidanti.*

*2. Il controllo da parte dei soci affidanti, oltre che mediante le prerogative di socio così come definite dal diritto civile, viene svolto attraverso un Comitato per il controllo analogo (di seguito "Comitato").*

*3. Il Comitato è formato da un rappresentante per ogni socio affidante individuato fra il legale rappresentante dell'Ente o un suo delegato.*

*4. Il funzionamento del Comitato e la nomina del suo Presidente sono regolati da un apposito regolamento deliberato dal Comitato stesso ferma restando la regola per cui ogni membro del Comitato dispone di uguale diritto di voto, indipendentemente dalla quota di capitale rappresentata.*

*5. Al Comitato, quale organo attraverso il quale i soci affidanti esercitano, in maniera congiunta, un controllo sulla società "analogo" a quello esercitato sui propri uffici, sono attribuite le seguenti prerogative:*

*a) il diritto di esercitare nei confronti degli organi e degli organismi della società competenze e prerogative analoghe a quelle riconosciute al Consiglio, alla Giunta ed al Sindaco relativamente al controllo sui propri uffici e servizi. Il controllo si esplica su tutti gli aspetti di organizzazione e funzionamento dei servizi oggetto di affidamento. In particolare, il Comitato si esprime sulle linee strategiche ed operative della società, in modo da provvedere al necessario coordinamento dell'azione societaria con gli obiettivi delle amministrazioni pubbliche affidanti. Al Comitato è attribuita la facoltà di impartire all'organo amministrativo direttive vincolanti in tema di politica aziendale, con precipuo riferimento alla qualità dei servizi prodotti e alle caratteristiche da assicurare per il soddisfacimento dell'interesse pubblico, nonché di porre il veto sul compimento di operazioni ritenute non congrue o non compatibili con gli interessi della collettività e del territorio a favore dei quali vengono prestati i servizi pubblici oggetto di affidamento;*

*b) il diritto di proporre all'assemblea una rosa di candidati a formare l'organo amministrativo, nonché il relativo compenso;*

*c) il diritto di proporre all'assemblea una rosa di candidati alla nomina dei componenti del collegio sindacale, nonché il relativo compenso;*

*d) il diritto di effettuare audizioni degli organi di vertice della società sentendo, almeno una volta l'anno, il Presidente e/o i Consiglieri Delegati e/o l'organo amministrativo e/o il Collegio Sindacale;*

*e) il diritto di ricevere periodiche relazioni sullo svolgimento dei servizi pubblici locali e sul generale andamento della gestione da parte dell'organo amministrativo con cadenza almeno semestrale;*

*f) il diritto di esprimere la propria autorizzazione, relativamente alle parti inerenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi pubblici locali, nei confronti dei seguenti atti degli amministratori:*

*f.i) la eseguibilità delle operazioni di gestione previste o conseguenti al bilancio economico di previsione annuale, da predisporre da parte dell'organo amministrativo entro il 31.12 di ogni anno, nonché delle operazioni previste o conseguenti all'eventuale bilancio infrannuale di assestamento del bilancio di previsione;*

f.ii) l'attivazione di nuovi servizi previsti dallo Statuto o dismissione di quelli già esercitati;

f.iii) il compimento, da parte dell'organo amministrativo, di singoli atti di amministrazione straordinaria e/o di singoli atti di gestione anche ordinaria che comportino obbligazioni a carico della società per un ammontare superiore al 100% del valore del Patrimonio Netto risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.

f.iv) la predisposizione di linee guida per la formulazione delle tariffe e dei prezzi dei servizi erogati, qualora non soggetti a vincoli di legge o fissati da organi o autorità ad essi preposti, ferma restando l'esigenza di garantire in ogni caso l'equilibrio economico-industriale della società;

g) il diritto di esprimere il proprio parere sulla modifica della durata della società;

h) la facoltà di chiedere, per iscritto, all'organo amministrativo la convocazione di una assemblea indicando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

6. Il Comitato può fornire il proprio assenso al compimento degli atti di cui ai precedenti punti anche condizionando lo stesso a determinate prescrizioni, vincoli o adempimenti a carico dell'organo amministrativo.

7. L'esecuzione degli atti soggetti a preventiva autorizzazione senza che sia stata richiesta ed ottenuta la medesima da parte del Comitato ovvero la mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa, potrà configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.

8. Le prerogative di cui ai commi precedenti devono essere esercitate tempestivamente, in modo da non creare intralcio al normale funzionamento della società. In caso di inerzia o di ritardo, l'organo amministrativo è tenuto a rivolgere, tramite lettera raccomandata a/r, fax o posta certificata, al presidente pro tempore del Comitato l'invito a provvedere all'esercizio delle suddette prerogative entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione. Dopo il decorso di tale termine, nel caso in cui vi sia urgenza di provvedere per evitare effetti pregiudizievoli alla società e ai soci, l'organo amministrativo è legittimato ad agire senza attendere le determinazioni del Comitato. In ogni caso, il mancato esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti non comporta rinuncia agli stessi.

9. Il Comitato può delegare alcune delle proprie funzioni ad uno o più comitati tecnici anche in modo differenziato in relazione alla specificità delle relative competenze, determinandone la composizione, l'oggetto e le modalità di funzionamento.

Del Comitato Tecnico possono eventualmente fare parte, qualora il Comitato lo ritenga opportuno, anche persone esterne al Comitato.

E' di competenza della assemblea ogni decisione in merito alla determinazione di eventuali indennità e/o compensi da corrispondere ai membri del comitato o degli eventuali comitati tecnici.

10. Il Comitato si riunisce, su iniziativa del suo Presidente, in via ordinaria almeno una volta ogni 6 mesi e in via straordinaria quando il suo Presidente lo ritenga opportuno e su richiesta:

a) di almeno uno dei soci affidanti;

b) di chi ha la legale rappresentanza della società;

c) dell'organo amministrativo;

d) del Presidente del Collegio Sindacale.

11. Il Comitato riferisce per iscritto almeno una volta all'anno in occasione della Assemblea

*convocata per approvare il bilancio di esercizio sull'attività svolta.*

La giurisprudenza ( ex multis Corte dei Conti Lazio, deliberazione n. 2/2015, depositata il 20 01.2015) ritiene che l'in house legittima l'affidamento diretto di un servizio di un ente pubblico ad un soggetto da esso giuridicamente distinto, qualora il primo eserciti sul secondo un controllo analogo a quello dallo stesso esercitato sui propri servizi e il secondo realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano. In altri termini, il modello dell'"in house providing" richiede che la società affidataria sia, in sostanza, una diramazione organizzativa dell'ente locale, priva di autonomia imprenditoriale e di capacità decisionali distinte da quelle dell'ente stesso, tanto da potersi parlare di mera "autoproduzione" del servizio;

Secondo il prefato Giudice contabile è pertanto *necessario che si realizzi quello che è definito un "controllo strutturale", non limitato agli aspetti formali relativi alla nomina degli organi societari ed al possesso della totalità del capitale azionario, talchè l'ingerenza dell'ente controllante si realizzi non sotto un profilo formale, bensì sostanziale, di direzione strategica e gestionale"*;

L'art. 4 dell'oggetto del ridetto Statuto della società, rubricato "oggetto", stabilisce quanto segue:

*La società ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici degli enti locali soci, ivi compresa l'esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi finalizzati a questo scopo e quindi più dettagliatamente:*

- a) la raccolta, differenziata e non, di qualsivoglia genere di rifiuto, il suo trasporto, smaltimento o recupero e quindi l'autotrasporto di cose per conto proprio e per conto di terzi, la gestione di impianti di stoccaggio, di compostaggio, di trattamento, di inertizzazione, di discarica, di termovalorizzazione e di tutte quelle tecnologie complesse atte alla riduzione, valorizzazione, riutilizzo, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti comunque denominati e classificati;*
- b) la salvaguardia ambientale e la sua sanificazione, l'igiene urbana e le attività inerenti;*
- c) la gestione delle piattaforme ecologiche comunali e sovracomunali di qualunque tipologia o grado, dei centri di raccolta dei rifiuti, delle stazioni di trasferimento dei rifiuti;*
- d) nei limiti posti dalla normativa in tema di servizio idrico integrato, la costruzione, la manutenzione e la gestione degli impianti necessari al ciclo completo delle acque quali, ad esempio, le fonti di captazione, gli acquedotti, le fognature e i depuratori; lo svolgimento di attività di ricerca di risorse idriche e di iniziative rivolte al risparmio e alla valorizzazione del patrimonio idrico;*
- e) l'attività di riscossione, anche coattiva, di liquidazione ed accertamento e la gestione delle entrate connesse alle attività indicate alle lettere precedenti e anche di quelle tributarie e patrimoniali eventualmente affidate dagli enti locali soci.*
- f) produzione di energia tramite impianti di gassificazione dei rifiuti organici e delle deiezioni animali e delle biomasse in genere.*

Al fine di realizzare compiutamente il proprio oggetto sociale la società potrà assumere partecipazioni in altre società, imprese, associazioni, consorzi che abbiano scopi affini, complementari o sussidiari con il proprio, quando tali partecipazioni siano ritenute necessarie, utili o strategiche per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di affidamenti "in-house", la società potrà svolgere la propria attività anche nei confronti di enti pubblici e privati, consorzi, associazioni, società, imprese individuali e privati non soci a condizione che le attività svolte nei confronti di non soci abbiano una evidente attinenza con gli scopi societari e non siano antieconomiche per la società e a condizione che la società continui a realizzare la parte più importante della propria attività con gli enti locali soci.

Atteso che:

- nel rispetto delle vigenti norme di legge, è stata preliminarmente predisposta la relazione riferita alla sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario per l'affidamento "in house" così da valutare e conseguentemente legittimare l'affidamento in questione in favore della Società partecipata Servizi Comunali S.p.A., assolvendosi in tal modo il disposto dell'art. 34, comma 20 del Dl 18/10/2012 n. 179, il tutto come da documentazione allegata che sarà pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito internet del Comune (Amministrazione trasparente), così come prescritto dalla norma;
- la partecipazione dell'amministrazione locale alla Società è funzionale alle finalità dell'Ente in quanto i servizi affidati rientrano a pieno titolo tra quelli di interesse generale di competenza dell'Ente;
- la Società ha sempre presentato bilanci in attivo senza mai ricorrere a contributi in conto esercizio o in conto capitale da parte dei Comuni soci;
- il numero degli amministratori è inferiore al numero degli addetti.

Presa visione dello schema di disciplinare di servizio predisposto per regolamentare l'affidamento "in house", per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2025, precisando:

- i diversi aspetti tecnico economici riferiti all'esecuzione del servizio e gli standard qualitativi dello stesso, come da documento allegato;
- che non è previsto alcun contributo finanziario a favore della Società in conto spese d'esercizio o d'investimento o per garanzie finanziarie comunque denominate;

e ritenuto pertanto di non dover prevedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-bis comma 1-bis del D.L. 138/2011, accantonamenti da parte del Comune affidante in quanto gli eventuali investimenti strutturali saranno garantiti dal patrimonio della Società.

Preso altresì atto che la proposta di disciplinare di servizio allegata al presente atto risulta rispondente alle necessità dell'utenza, congrua nei costi e rispondente alle volontà dell'Amministrazione e considerato altresì che lo Statuto della società permette un adeguato controllo congiunto con gli altri enti soci;

Valutate dunque positivamente nel loro complesso, e nell'ottica globale risultante dalla richiamata relazione redatta ex art. 34 del Dl 179/2012, la complessiva convenienza delle condizioni economiche riferite all'esecuzione dei servizi in argomento rispetto alle medie rilevate sul territorio (costo medio pro capite), ai risultati raggiunti in termini di raccolta differenziata, di tutela ambientale e di sensibilizzazione dell'utenza con particolare riferimento alle giovani generazioni.

Ritenuti infine sussistenti i presupposti per l'affidamento "in house providing" per la particolare configurazione adottata e per i risultati ottenuti dalla Società Servizi Comunali S.p.A.;

Accertato che l'intervento dei consiglieri comunali risulta integralmente trascritto nei resoconti della seduta consiliare;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 TUEL espressi dai responsabili di area competente;

Visto:

- l'art.42, comma 2 lett. e) del d. lgs. n. 267/2000 circa la competenza del consiglio comunale alla adozione del presente atto;

Con voti favorevoli 8 - contrari 4 (Cuter, Drago, Dadda, Zampoleri) espressi per alzata di mano;

**DELIBERA**

1. di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare la relazione, che allegata all'originale del presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, che evidenzia le ragioni, verifica la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo e definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale per l'affidamento "in house providing" dei servizi di raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati e di altri servizi di igiene ambientale ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 punto 20 del D.L. 18-10-2012 n. 179;
3. di prendere atto che la relazione di cui al punto precedente verrà pubblicata sul sito internet del Comune di Cologno al Serio e trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art 13 comma 25-bis del D.L. 145/2013, all'osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il ministero dello sviluppo economico, che provvederà a pubblicarlo nel proprio portale telematico;
4. di approvare la proposta di disciplinare di servizio indicante le modalità di gestione, di controllo da parte dell'Amministrazione comunale e i costi di espletamento del servizio che, allegato all'originale del presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
5. di affidare, conseguentemente, alla Società Servizi Comunali S.p.A. di Sarnico (BG) per anni 10 (dieci) dal 01/01/2016 al 31/12/2025 secondo la modalità "in house providing" i servizi ambientali alle condizioni indicate nella proposta di disciplinare di servizio dando mandato al Responsabile dell'Area Gestione Territorio di concordare con la Società gli aspetti operativi di dettaglio nei limiti e alle condizioni riportate nell'allegato disciplinare di servizio;
6. di autorizzare il responsabile dell'area competente ad adottare ai sensi dell'art. 107, comma 2 lett. d) TUEL ad assumere ogni ulteriore provvedimento attuativo della presente deliberazione nonché alla stipulazione del contratto ex art. 107, comma 2 lett. c) TUEL.
7. Stante l'urgenza dell'inizio del servizio a far data dal 01.01.2016 il presente atto con voti favorevoli 8 - contrari 4 (Cuter, Drago, Dadda, Zampoleri) viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, TUEL.

**COMUNE DI COLOGNO AL SERIO**

Provincia di Bergamo

**PARERI di cui all'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 – e art. 5 Regolamento per la disciplina dei controlli interni**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE ALLA SOCIETA' SERVIZI COMUNALI SPA CON SEDE A SARNICO (BG). PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2025.**

**AREA GESTIONE DEL TERRITORIO**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile dell'AREA GESTIONE DEL TERRITORIO, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell'art. 5 Regolamento per la disciplina dei controlli interni, esprime parere

**Favorevole**

in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione di cui all'oggetto

Data: 03-12-2015

Il Responsabile dell'Area  
F.to geom. SIMONE PINOTTI

**AREA FINANZIARIA**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il sottoscritto Ragioniere comunale, responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell'art. 6 Regolamento per la disciplina dei controlli interni, esprime parere

**Favorevole**

in ordine alla regolarità contabile della spesa prevista dalla proposta di deliberazione di cui all'oggetto in quanto la proposta comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Data: 03-12-2015

Il Responsabile dell'Area  
F.to Rag. GABRIELLA BERNINI

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
F.to Dott. CLAUDIO FRANCESCO SESANI    L.S.    IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. VITTORIO FORTUNATO

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
(art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo on line di questo Comune, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, 14-12-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
L.S.    F.to Dott. VITTORIO FORTUNATO

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il Segretario Comunale CERTIFICA che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 10-12-2015 con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti (art. 134 comma 4 Tuel).

Dalla Residenza comunale, 14-12-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
L.S.    F.to Dott. VITTORIO FORTUNATO